



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

Direzione Generale per l'Ambiente  
e l'Ecosistema

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0038614 20/01/2016 11,07

Mitt. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...

Dest. : PROVINCIA NAPOLI; PROVINCIA AVELLINO  
ARPA CAMPANIA; PROVINCIA CASERTA

Classifica : 52.5. Fascicolo : 1 del 2016



A UFFICI AUA DELLE PROVINCE

ARPAC - Direzione Tecnica

ARPAC – DIPARTIMENTI PROVINCIALI

SUAP (per tramite dell'ANCI)

Oggetto:

DGR n. 170/2014: Disciplina tecnica regionale per  
l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (ai sensi  
del d.lgs. 99/92 e del d.lgs. 152/2006) - Indicazioni  
operative

Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e indicazioni procedurali circa il procedimento autorizzatorio di cui alla Disciplina Tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (di seguito indicata come Disciplina), approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 170 del 03/06/2014, anche a seguito di quanto esplicitato nella nota n. 787980 del 17/11/2015 della Direzione Generale (DG) Ambiente e nella nota n. 8180376 del 25/11/2015 della Direzione Generale (DG) Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Come stabilito dal comma 3 dell'articolo 8 della Disciplina, la domanda di autorizzazione va inoltrata al SUAP del Comune in cui ricadono i terreni oggetto di spandimento e che questo trasmette la documentazione all'autorità competente (Provincia- Ufficio AUA).

Si ribadisce che la domanda deve essere redatta secondo l'Allegato 6 della Disciplina. A tal uopo il Gruppo di Lavoro regionale ha redatto una apposita checklist di autovalutazione che è resa disponibile sul sito [www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it).

L'Autorità competente (Provincia - Ufficio AUA) potrà avvalersi, previo invio della documentazione presentata dal proponente, dei pareri tecnici emessi:

- 1) dalla DG Ambiente (UOD territorialmente competenti unitamente ad ARPAC- Dipartimenti provinciali) per le sezioni A) "Tipologia dei fanghi" e B) "Caratteristiche e ubicazione del sistema di stoccaggio dei fanghi" dell'Allegato 6;
- 2) dalla DG politiche Agricole UOD 09 per le sezioni "C) Terreni e colture a cui sono destinati i fanghi" e "D) Caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi e modalità di distribuzione";

Sudette strutture possono richiedere integrazioni e/o modifiche alla documentazione presentata ai fini del procedimento autorizzatorio al fine di corrispondere alle norme fissate dalla Disciplina, ovvero di esprimere parere negativo motivato all'autorizzazione allo spandimento.

Ottenuta l'autorizzazione, le successive notifiche da parte del soggetto utilizzatore, normate dall'articolo 9 della Disciplina, dovranno essere trasmesse via PEC, e su apposito formulario predisposto dal Gruppo di Lavoro regionale, al SUAP, all'autorità competente (Provincia - Ufficio AUA), e agli uffici di cui ai punti 1) e 2) su indicati.

Qualora gli elementi informativi contenuti nella notifica risultassero in contrasto con le

disposizioni della Disciplina. l'autorità competente (Provincia - Ufficio AUA) provvederà a raccogliere le osservazioni delle strutture su indicate. e fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9, le trasmetterà al SUAP che provvederà a comunicarle al soggetto notificante.

Il Direttore Generale per l'Ambiente e  
l'Ecosistema  
Dr Michele PALMIERI



Il Direttore Generale Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Dr. Filippo DIASCO

